

La Corte dei Conti smentisce il suo Procuratore e riconosce le finalità sociali delle Associazioni sfrattate

Giustizia è fatta: La Corte dei Conti assolve i dirigenti comunali che non avevano sfrattato le Associazioni assegnatari di beni del Comune per fini sociali.

La sentenza è chiara: “L’ordinanza del Sindaco n. 3483/1997 di provvisoria concessione è stata, infatti, emessa ai sensi delle deliberazioni regolamentari comunali n.5625/1983, n. 26/1995 e n. 202/1996 che prevedevano la assegnazione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili per le **utilità sociali ivi previste (anche culturali)** con pagamento di canone ridotto al 20% del prezzo di mercato.

(...)

Non viene contestato, pertanto, che detti beni potessero essere dati in concessione al prezzo ridotto indicato e ai destinatari individuati per le finalità da essi perseguite, ma il P.R. (Procuratore Regionale) ritiene che l’assegnazione a dette condizioni potesse valere solo fino allo scadere del termine di provvisorietà entro il quale doveva emettersi il provvedimento definitivo, invece non intervenuto, o, comunque, valesse solo fino alla scadenza del termine concessorio ove intervenuto.

Ritiene parte attrice (sempre il Procuratore Regionale) che, dopo detti termini, il bene avrebbe dovuto essere riacquisito e **locato, a mezzo gara, a prezzi di mercato**, cosa che non è avvenuta ed il danno consisterebbe in tale mancata entrata differenziale.

Deve al riguardo osservarsi che la **particolarità dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarità rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato** e rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali 5625/1983, 26/1995 e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per **finalità sociali e culturali**.

In disparte ogni altra considerazione, pertanto, la scadenza del termine senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata, non cambiava la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario con conseguente **impossibilità di praticare, per esso, un prezzo di mercato.**”

Vorremmo mettere in rilievo che la Corte dei Conti ci dà ragione nel merito proprio della nostra battaglia sull’importanza delle **“finalità sociali e culturali”** che vincono sulla supposta pretesa del Procuratore Regionale di mettere tali beni a reddito **“a prezzi di mercato”**.